

MANOVRA 2018/ Gli effetti stimati della fatturazione elettronica generalizzata

Sprint del fisco sulle cartiere

Solo 3 mesi (invece di 18) per scoprire la frode Iva

DI ANDREA BONGI

Sulle cartiere il fisco prova a bruciare i tempi. Attraverso l'obbligo della fatturazione elettronica generalizzata, che il disegno di legge di Bilancio 2018 si propone di introdurre con decorrenza dal 1° gennaio 2019, il tempo medio che l'amministrazione finanziaria impiegherà per scoprire una società cartiera e bloccarne la connessa frode Iva, dovrebbe ridursi a soli 3 mesi rispetto agli attuali 18.

Gli effetti della tempestività degli interventi di contrasto alle frodi Iva realizzati attraverso le c.d. cartiere (società che emettono fatture in assenza di una reale attività sottostante) si tradurranno in un maggior gettito per l'erario che la relazione tecnica di accompagnamento alla manovra 2018 stima in circa 360 milioni l'anno.

Quello delle frodi Iva realizzate attraverso società fittizie è da sempre uno dei talloni d'Achille nella lotta all'evasione. Non è un caso dunque se la manovra per il 2018 all'interno delle misure per il contrasto all'evasione fiscale si sia posta

I tempi tecnici per svelare frodi Iva attraverso società cartiere

Prima dell'avvento dello spesometro su base trimestrale	18 mesi
Dopo l'introduzione dello spesometro trimestrale	6 mesi
Dopo l'avvento della fatturazione elettronica tramite interscambio Sid	3 mesi

come obiettivo da raggiungere anche la riduzione dei tempi necessari alla scoperta delle frodi fiscali riconducibili alle società cartiere.

Questa tipologia di società hanno generalmente vita breve e vengono scientemente costituite per «gestire» un limitato numero di operazioni illecite. Raggiunto il loro obiettivo - che è sostanzialmente quello di produrre fatture per operazioni inesistenti - scompaiono velocemente, rendendo così estremamente difficoltosa l'individuazione degli effettivi responsabili dei comportamenti illeciti.

Ridurre i tempi tecnici necessari per il disvelamento di questi fenomeni è dunque una priorità per il fisco italiano. Prima si riesce a bloccare la produzione di fatture da parte

della cartiera minore è l'evasione Iva dalla stessa realizzata e maggiori sono le possibilità di recupero del gettito per le casse erariali.

Scorrendo la relazione di accompagnamento emergono alcuni aspetti interessanti relativi a questa particolare azione di contrasto che la legge di bilancio 2018 si propone di effettuare attraverso l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica.

In primo luogo la relazione considera come, una volta a regime l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui al decreto legge n. 193 del 2016, sia ragionevole presumere che la tempistica per la scoperta delle frodi Iva realizzate tramite le società cartiere si potrebbe ridurre a soli sei mesi. Ciò perché i dati conte-

nuti nei nuovi spesometri verrebbero messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate entro il secondo mese successivo alla conclusione del trimestre in cui sono effettuate le relative operazioni.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria attraverso il sistema di interscambio Sid, si legge ancora nella relazione di accompagnamento, determinerà invece una ulteriore compressione dei tempi necessari all'Amministrazione finanziaria per venire a conoscenza dell'esistenza di una società cartiera (attualmente in media di circa 18 mesi).

Grazie alla fatturazione elettronica infatti l'Agenzia delle entrate avrà l'immediata disponibilità delle fatture elettroniche e ciò consentirà

di ridurre fino a soli tre mesi il tempo tecnico di intercettazione della «cartiera», con una significativa riduzione dei tempi oggi necessari per interrompere la catena frodatrice.

L'obiettivo è ambizioso ma realizzabile. L'acquisizione «in diretta» di tutte le fatture in formato elettronico abbinata agli obblighi di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva consentirà al fisco di capire in tempi rapidissimi quando si verifica una distorsione negli obblighi strumentali Iva fra l'emittente le fatture e i suoi destinatari.

Il rapido intervento degli 007 del fisco bloccherà alla fonte la produzione dei documenti rilevanti ai fini Iva tamponando la falla in termini di gettito e potrebbe al tempo stesso consentire di assicurare alla giustizia i responsabili della frode prima ancora che gli stessi scompaiano nel nulla.

© Riproduzione riservata



Il ddl con la relazione sul sito www.italiainoggi.it/ documenti

FINORA IL REAL ESTATE ERA ESCLUSO DAL NOVERO DEGLI INVESTIMENTI QUALIFICATI

I Piani individuali di risparmio aprono all'immobiliare

Più ampio e diversificato il portafoglio offerto agli investitori Pir (Piani individuali di risparmio) per favorire la crescita delle pmi. La bozza del disegno di legge di Bilancio 2018 estende il novero degli strumenti finanziari qualificati su cui può investire il fondo anche ai titoli emessi da società immobiliari. L'art. 11 del ddl interviene sull'articolo 1, comma 102, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) che, fino ad oggi, esclude tra gli investimenti qualificati rilevanti ai fini Pir quelli nelle società che si occupano di real estate.

Influendo sulla composizione degli strumenti finanziari e modificando il vincoli di composizione del portafoglio e delle tipologie di investimento previsti dalla norma che lo scorso anno ha introdotto i Pir, la novella prevederebbe che a formare l'investimento qualificato concorrano gli strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti, ai fini delle imposte sui redditi, nel territorio dello Stato oppure, nel caso in cui siano residenti, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo, hanno una stabile organizzazione nel territorio medesimo, senza più alcuna esclusione per le imprese che svolgono attività immobiliare. L'intento della manovra emerge chiaro dalla relazione tecnica al decreto: ampliare il raggio d'azione dello speciale regime fiscale agevolativo previsto per i Pir per offrire nuove opportunità di crescita per l'Italia; e non è un caso che la norma sia contenuta proprio

nel pacchetto dedicato alle misure di finanza per la crescita.

In caso di approvazione della misura, i nuovi contenitori di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi, polizze, conto corrente), introdotti dal legislatore per offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie, accrescere le opportunità delle imprese di acquisire risorse finanziarie per investimenti a lungo termine e favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali, diventerebbero anche strumenti di agevolazione e attrazione degli investimenti sul comparto real estate, offrendo così un importante contributo alla liquidità del settore quotato (le società immobiliari aderenti al regime Siiq sono attualmente quattro).

Secondo le prime stime, in questo modo il real estate potrebbe raccogliere 500-800 milioni di euro già il primo anno e la diversificazione del portafoglio degli strumenti d'investimento potrebbe servire anche a ridurre il rischio di una bolla finanziaria, dovuta alla lunga vita dei Pir (almeno cinque anni) e al ridotto numero di società su cui investire.

Come noto, gli investimenti Pir effettuati da persone fisiche residenti in Italia, se detenuti per almeno 5 anni, sono esenti dalle imposte sugli eventuali redditi di natura finanziaria. Tuttavia, non sono pochi i vincoli qualitativi e quantitativi imposti dal legislatore per fruire di tale agevolazione fiscale.

Il ministero dell'economia, con le linee guida pubblicate lo scorso 4 ottobre,

aveva tentato di sciogliere le questioni sollevate dalle associazioni di categoria. Uno sguardo particolare era stato riservato proprio al delicato tema dell'identificazione degli investimenti qualificati da parte dei fondi.

Le Finanze avevano chiarito che l'investimento è qualificato quando è composto da un insieme di strumenti finanziari qualificati che rispetta alcuni vincoli di investimento e di composizione.

In particolare, illustrando l'attuale formulazione della norma, veniva precisato che per beneficiare dello speciale regime fiscale previsto per i Piani individuali di risparmio, in ciascun anno solare di durata del piano e per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine dovessero essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari qualificati ovvero in titoli, azionari e obbligazionari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia.

Veniva chiarito, inoltre, che solo su questa parte d'investimento qualificato, ossia quella del 70% dell'investimento complessivo, vige uno speciale vincolo di composizione: almeno il 30% del portafoglio (ovvero il 21% dell'investimento complessivo) deve

essere costituito da titoli emessi da imprese non inserite nell'indice Ftse Mib o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in altri termini emessi da società a media e bassa capitalizzazione.

Ebbene, la bozza della legge di Bilancio 2018 mescola le carte, prevedendo che nel 70% delle risorse destinate al Pir, su cui grava il vincolo di composizione, sarà possibile anche immettere strumenti finanziari di imprese che svolgono attività immobiliare, ovvero quelle il cui patrimonio risulti costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa.

In caso di mancata approvazione della misura contenuta nella bozza del ddl, gli strumenti finanziari emessi o stipulati dalle imprese di real estate potranno comunque continuare a concorrere alla formazione del cd. investimento Pir compliant solo per la restante parte del 30%, in quanto considerati dalla legge 232/2016 privi dei requisiti per poter essere identificati come qualificati, al pari di quelli emessi o stipulati con imprese non radicate in Italia e, quindi, quelle che sono residenti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo ma senza una stabile organizzazione in Italia e quelle residenti in un Paese che consente lo scambio di informazioni.

Stefano Loconte
e Daria Pastorizia